

Dati della procedura di gara:

Numero Gara: 6543009

Nome Gara: 4 lotti di armi messe a disposizione dall'Esercito italiano

Descrizione Gara: Vendita ai sensi del R.D. n. 827 del 1924 tramite Asta Pubblica, in modalità Application Server Provider (ASP), con il metodo delle offerte libere per la vendita di n. 4 lotti di armi messe a disposizione dall'esercito italiano

OGGETTO: RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito 1 – Numerazione dei lotti.

Si rileva una discordanza tra l'Avviso d'Asta (art. 3) e il Capitolato Tecnico (art. 2), che indicano Lotto 2 = n. 3200 baionette per fucile BM/59 e Lotto 3 = n. 1000 pistole Beretta mod. 51, e l'Annesso al Capitolato Tecnico (schede tecniche), che indica Lotto 2 = pistole Beretta mod. 51 e Lotto 3 = baionette M.4 per fucile BM/59. Si chiede di confermare quale numerazione sia quella corretta e a quale descrizione corrispondano i lotti n. 2 e n. 3 così come configurati nella piattaforma ai fini della presentazione dell'offerta economica.

Risposta:

Risulta essere corretto l'avviso d'asta ed il Capitolato, mentre la numerazione nell'annesso a quest'ultimo risulta essere un refuso di trascrizione, e precisamente Lotto 2 = n. 3200 baionette per fucile BM/59 e Lotto 3 = n. 1000 pistole Beretta mod. 51.

Quesito 2 – Autorizzazioni al trasferimento e al trasporto del materiale, termine di ritiro

L'All. D impegna l'operatore economico estero a ottenere "il rilascio della prevista autorizzazione all'esportazione del materiale da parte delle Autorità competenti", mentre l'art. 11 dell'Avviso pone a carico dell'aggiudicatario gli oneri "per tutte le attività di predisposizione necessarie all'ottenimento delle previste autorizzazioni al trasferimento". Trattandosi di materiale d'armamento di proprietà dello Stato italiano, destinato a uscire dal territorio nazionale verso altro Stato membro, e considerato che un operatore economico non stabilito in Italia non risulta poter essere titolare né della licenza di trasferimento intracomunitario di cui alla L. 185/90 e al D.lgs. 105/2012 né della licenza di trasporto di armi da guerra di cui all'art. 28 T.U.L.P.S., si chiede di confermare: (a) che la licenza di trasferimento intracomunitario del materiale dall'Italia allo Stato membro di destinazione sia richiesta e ottenuta dall'Amministrazione venditrice, restando a carico dell'aggiudicatario le sole autorizzazioni all'importazione previste dalla normativa dello Stato di destinazione, unitamente all'eventuale End User Certificate; (b) che la licenza di trasporto del materiale sul territorio nazionale, dal Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni fino al confine italiano, sia parimenti richiesta dall'Amministrazione, ovvero che l'aggiudicatario possa assolvere tale onere avvalendosi di un vettore stabilito in Italia titolare della licenza prefettizia ex art. 28 T.U.L.P.S., senza che sia richiesta alcuna licenza intestata all'aggiudicatario medesimo; (c) che il termine di 60 giorni per il ritiro del materiale di cui all'art. 4 del Capitolato

Tecnico decorra dalla data di rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti a) e b), o comunque resti sospeso fino a tale data, non essendo il ritiro materialmente possibile prima del loro rilascio.

Risposta:

- (a) **trasferimento intracomunitario:** si conferma che la licenza di trasferimento intracomunitario del materiale dall'Italia allo Stato membro di destinazione sia richiesta e ottenuta dall'Amministrazione venditrice, restando a carico dell'aggiudicatario le sole autorizzazioni all'importazione previste dalla normativa dello Stato di destinazione, unitamente all'eventuale End User Certificate;
- (b) **autorizzazione prefettizia per il trasporto sul territorio nazionale:** si conferma che la licenza di trasporto del materiale sul territorio nazionale, dal Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni fino al confine italiano, sarà rilasciata da questa Agenzia purchè il trasporto venga effettuato dalla ditta di trasporto convenzionata;
- (c) **ritiro delle armi:** si conferma che il termine di 60 giorni per il ritiro del materiale d'armamento decorre dalla data di rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti (a) e (b).

Quesito 3 - Quesito su sopralluogo

Il materiale in questione era già stato precedentemente posto in vendita e, in tale occasione, abbiamo effettuato il sopralluogo, ottenendo il relativo attestato di avvenuto sopralluogo in data 10/06/2026.

Considerato che si tratta del medesimo materiale, vorremmo sapere se sia necessario effettuare nuovamente il sopralluogo per poter partecipare all'attuale procedura d'asta, oppure se l'attestato già in nostro possesso possa essere ritenuto valido anche per la presente asta.

Risposta:

Il sopralluogo ha lo scopo necessario di verificare la tipologia dei materiali in vendita e le necessità connesse con l'eventuale successivo ritiro.

Tenuto conto che il materiale posto precedentemente in vendita è lo stesso e non è stato posto a modifiche gestionali, si conferma che può essere presentato l'attestato relativo alla precedente asta pubblica.